Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 23 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 67**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I.. piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

489. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 222.
Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie . . . . . Pag. 1322

490. — REGIO DECRETO 12 febbraio 1931, n. 223.
Inclusione dell'abitato di Spoltore, frazione del comune di Pescara, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato . . . . Pag. 1323

491. — REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 227.
Approvazione del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero . . Pag. 1323

492. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1949.
Approvazione delle convenzioni 11 giugno e 30 settembre 1930, relative alla sistemazione del Collegio Puteano di Pisa . . . . Pag. 1335

493. — REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1951.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Collegio di Maria », in Castelbuono . . . . Pag. 1335

494. — REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 233.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio S. Anna », con sede in Garlasco . . . . Pag. 1336

REGIO DECRETO 29 gennaio 1930.
Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli e conferma in carica del consigliere delegato . . . . Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1930.
Conferma in carica dei membri di nomina governativa del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli . . . . Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giovanni Carlo Guido Molteni di Giacomo . . . . . Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Tullia Francesca Adele Cherubini di Antonio . Pag. 1337

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Alessandro Saletta di Pompeo . . . . Pag. 1337

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Feremina Salvadeo di Carlo . . . . Pag. 1337

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1931.
Scioglimento dell'Amministrazione del Ricovero di mendicità di Fidenza e nomina del commissario straordinario . Pag. 1337

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova ad istituire una filiale presso la locale nuova Stazione marittima . Pag. 1338

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 1338

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1338

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni:
Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . . . Pag. 1340
Apertura di posto fonotelegrafico comunale . . . Pag. 1340

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1340
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1340
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1341

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **489.**

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 222.

Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che modifica la suddetta legge nella parte riguardante i Consigli di disciplina;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 84. — MANCINI.

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica che nelle Colonie si rendono responsabili di atti reputati incompatibili col grado, possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina, per de-

cisione del Ministero dell'aeronautica in seguito a proposta del Comando del Regio corpo truppe coloniali o direttamente, previa formale inchiesta da svolgersi ad iniziativa del Comando del Regio corpo truppe coloniali o del Ministero stesso.

Art. 2.

L'inchiesta viene svolta normalmente secondo le precrizioni contenute nelle norme esecutive per l'applicazione della legge 17 marzo 1930, n. 337, ma l'autorità che ha ordinato l'inchiesta può, in particolari circostanze, autorizzare l'ufficiale inquirente a derogare alle predette norme.

In ogni caso debbono però essere contestati, all'ufficiale inquisito, gli addebiti mossigli, dati in visione i documenti dell'inchiesta o gli stralci di essi quando abbiano carattere di riservatezza, e lasciata la facoltà di produrre documenti, di indicare testimonianze, di richiedere indagini, di presentare memorie difensive. Ciò nel più breve termine che sarà stabilito dall'ufficiale inquirente.

Deve inoltre essere sempre compilato l'indice dei documenti tutti dell'inchiesta, con la dichiarazione di presa visione di essi da parte dell'inquisito.

Art. 3.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato dalla Colonia e deve presentarsi al Comando della III Zona aerea territoriale, qualunque sia il reparto cui apparteneva prima del suo trasferimento in Colonia.

Alla formazione e convocazione del Consiglio di disciplina provvede sempre il Comando della III Zona aerea territoriale applicando le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337 e delle relative norme esecutive.

Art. 4.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in Colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica nei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale del Regio esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo il regolamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in Colonia dell'Esercito.

La decisione di deferimento a Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento a Consiglio di disciplina.

Il Consiglio avrà luogo nel Regno secondo le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337, e relative norme esecutive, e sarà formato e convocato dal comandante del Corpo d'armata di Roma, o dal comandante del Dipartimento marittimo dell'Jonio e del Basso Adriatico, o dal comandante della III Zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Mestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica, ad interim:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **490**.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1931, n. 223.

Inclusione dell'abitato di Spoltore, frazione del comune di Pescara, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, comma 6°, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoltore, frazione del comune di Pescara, in provincia di Pescara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **491**.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 227.

Approvazione del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 625, con i quali venne affidato al Governo del Re il mandato di rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo le disposizioni legislative in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, nonchè l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, portando il titolo: « Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 89. — MANCINI.

TESTO UNICO.

Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

CAPO I.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei parroci.

Art. 1.

Art. 28, n. 4 Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Art. 3 Legge 30 giugno 1892, n. 387.
Art. 1 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 1 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396.
Art. 1 Decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655.
Art. 1 Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156.
Art. 1 R. decreto-legge 19 settembre 1921, n. 7289.
Art. 1 R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521.
Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636.
Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726.
Art. 1 lettera *a*), R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di L. 3500 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di L. 900 dal 1° luglio 1899, di lire 1000 dal 1° febbraio 1918, di lire 1500 dal 1° luglio 1919 e di lire 2500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Art. 2.

Art. 28, n. 4 Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Art. 1 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 1 lettera *a*) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.

Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del Fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

Art. 3.

Art. 1 e 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 1, 8 e 9 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 1 e 4 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 1, lett. *a*) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.

L'assegno supplementare di congrua viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei redditi del beneficio, al netto delle passività patrimoniali, delle imposte e tasse, e degli oneri indicati nei successivi articoli.

Nei redditi di cui sopra sono compresi anche i proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisca da qualunque amministrazione pubblica o da enti e corpi morali sia ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili.

Art. 4.

Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 4 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 4 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 2 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'accertamento del reddito netto beneficiario è eseguito in base alla situazione patrimoniale al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data anche se l'assegno sia dovuto per un periodo di tempo anteriore, o altrimenti alla data di decorrenza dell'assegno, di cui all'art. 82, tenendo conto delle variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio, con decorrenza, agli effetti del supplemento di congrua, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono.

Art. 5.

Art. 2 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatta con le norme contenute negli articoli seguenti qualunque sia il periodo di tempo cui la liquidazione si riferisca e tenendo presente:

a) l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, o la liquidazione suppletiva, eseguita d'ufficio, ed in vigore al 1° luglio 1920 o alla data di nomina del nuovo investito;

b) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

c) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici distrettuali delle imposte;

d) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato.

Art. 6.

Art. 5 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 7 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 3 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 5 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai contratti di locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo investito, e in difetto di essi viene stabilito con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta.

Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il reddito risultante dai contratti di locazione, o quello presunto secondo i criteri sopraccennati non corrisponda, per qualsiasi causa, alla effettiva produttività degli immobili, l'amministrazione del Fondo per il culto può promuovere una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a base della liquidazione ai sensi dell'art. 5.

Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto il reddito dichiarato dall'investito, ne viene data comunicazione all'investito medesimo, il quale nel termine di 60 giorni può presentare le eventuali e documentate sue osservazioni.

E' ammesso in tal caso l'accordo circa il valore da attribuirsi al reddito immobiliare, con le modalità e gli effetti stabiliti nell'art. 65, limitatamente al reddito stesso.

Art. 7.

Art. 6 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non entrano nel computo delle attività il reddito presunto della casa parrocchiale, nè quello dell'annesso orto o giardino destinati all'uso personale dell'investito.

Se la casa, orto o giardino fossero dati in tutto o in parte in locazione è computato fra le attività il reddito corrispondente.

Art. 8.

Art. 3 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Nella determinazione dei redditi costituiti da annualità o altre prestazioni periodiche provenienti da impiego di capitali, da enfiteusi, da censi, o da altro titolo, non si tiene conto di quelli che fossero estinti, o divenuti inesigibili, semprechè siano presentati in originale o in copia autentica i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la estinzione, o la inesigibilità.

Dell'aumento del quinto delle prestazioni perpetue in danaro, stabilito dall'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, si tiene conto, agli effetti della liquidazione, con la decorrenza stabilita nell'art. 4.

Art. 9.

Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro corrispondente alla media delle mercuriali del Comune o, in difetto, della Camera di commercio della provincia relative al triennio 1918, 1919, 1920, per le parrocchie provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti al triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.

Art. 10.

Art. 28, n. 4, Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Art. 1 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 7 R. decreto 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 8 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 4 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 6 e 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5, in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di L. 30 fino a 500 abitanti, di L. 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento di L. 50 per ogni 1000 abitanti fino alla popolazione di 6000 e successivamente di L. 100 per ogni 2000 abitanti in più, e non oltre un massimo di L. 900.

Art. 11.

Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Sono considerate passività patrimoniali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive gravanti sul beneficio parrocchiale.

Le prestazioni passive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in denaro da determinarsi con le norme dell'art. 9.

E' applicabile alle prestazioni passive perpetue in denaro l'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 12.

Art. 18 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 9 R. decrto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 18 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le imposte sui terreni e sui fabbricati sono calcolate sulla media del triennio di cui all'art. 9, sempre quando il reddito degli immobili cui si riferiscono non sia stato calcolato al netto con i criteri indicati nell'ultimo alinea dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta.

Viene tenuto conto anche delle imposte sul fabbricato della casa canonica e sull'orto o giardino annesso, nonchè dell'imposta sui redditi agrari, delle tasse e dei contributi stradali, per arginatura di fiumi, fossi e canali, ed in genere di ogni altro contributo imposto per legge a carico dei proprietari di terreni o fabbricati, purchè siano a carico dell'investito senza diritto a rivalsa.

Non sono invece ammissibili fra le passività l'imposta complementare sul reddito, la tassa sui domestici, sul valore locativo, e in genere tutti i tributi di carattere personale e familiare.

Art. 13.

Art. 19 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

L'imposta di ricchezza mobile sulle rendite prebendali e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie), è riconosciuta nei limiti della somma dovuta e pagata dal l'investito al 1° luglio 1920 per i benefici provvisti di titolare a quella data, o, altrimenti, della somma dovuta e pagata alla data di nomina del nuovo investito, sempre quando le rendite gravate siano computate nell'attività della liquidazione.

Art. 14.

Art. 4 Legge 4 giugno 1899 n. 191.
Art. 21 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 1 R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415.

La tassa di manomorta viene ammessa fra le passività limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1924 nella somma effettivamente corrisposta.

Art. 15.

Art. 11 e 18 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 10 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.

Sono compresi fra le passività, nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica, nonchè la quota di concorso dovuta anteriormente al 1° luglio 1929.

Art. 16.

Art. 9, lett. *c*) ed art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 9 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.

L'annua spesa delle riparazioni ordinarie è determinata nella seguente misura:

a) in ragione del 5 per cento sul reddito dei fondi rustici ai quali sono annessi fabbricati colonici;

b) in ragione del 20 per cento sul reddito lordo dei fabbricati urbani;

c) in ragione del 30 per cento sul reddito lordo degli opifici.

La spesa delle riparazioni della casa canonica è determinata nella misura del 20 per cento sul reddito reale, se data in fitto, o sul reddito presunto agli effetti delle imposte.

L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

Art. 17.

Art. 11 e 12 Regolamento 2 agosto 1899, n. 350.
Art. 5 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 8 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che si tratti di ufficio continuativo istituito da decreti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuti, ovvero esistente per ininterrotta consuetudine anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, numero 3036, salvo per le parrocchie in chiese già collegiate, ricettizie e comunie curate, i membri delle quali siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare il servizio di coadiuvazione cui erano tenuti;

2° che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficoltà delle comunicazioni;

3° che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche, o laicali, o del Comune, o del patrono, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Può essere anche ammessa fra le passività, posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, la spesa per un vice parroco, coadiutore, o cappellano che abbia conoscenza della lingua localmente in uso, sempre che ne sia riconosciuta la necessità sia dall'autorità ecclesiastica che da quella civile.

L'ammontare della spesa da ammettersi in tutti i casi suddetti è determinata dall'amministrazione del Fondo per il culto, tenendo conto principalmente delle circostanze di cui al n. 2, ed in misura non inferiore a lire 500 e non superiore a lire 1000.

Pel periodo anteriore al 1° luglio 1925 è ammessa fra le passività soltanto la spesa effettivamente sostenuta dal parroco, purchè non superiore a lire 500.

Art. 18.

Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando l'onere pel vice parroco, cappellano o coadiutore non sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale, può essere incluso fra le passività, alle condizioni di cui all'articolo precedente, un supplemento di retribuzione pari alla differenza fra l'ammontare del reddito netto del beneficio del coadiutore e degli assegni dovutigli da altri enti o privati ed i limiti minimo e massimo ivi stabiliti.

Art. 19.

Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 6 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Art. 20.

Art. 16 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 8 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 14, 15 e 16 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Fra le passività sono compresi gli oneri religiosi e i pesi di culto legati pii e simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali del beneficio, sugli assegni e rendite accennate nell'articolo 3, oppure sulla casa canonica.

La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.

Tale spesa non può superare l'importo netto della rendita gravata dall'onere e compresa fra le attività beneficiarie nella liquidazione di congrua.

Qualora trattisi di oneri gravanti sulla casa canonica, la spesa da detrarsi non può superare il reddito della medesima presunto agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Art. 21.

Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 9, lett. *b*, e art. 11 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Fra gli oneri deducibili vanno pure compresi, quando siano effettivamente corrisposti dall'investito:

a) il cattedratico;

b) il seminaristico, quando dipenda da consuetudine anteriore al 13 maggio 1871, o da provvedimento dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuto.

La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo, o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito netto beneficiario risultante dalla liquidazione di congrua.

Art. 22.

Art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non sono computabili fra le passività le spese per riparazioni straordinarie di beni immobili, nè le quote di am-

mortamento per sorte ed interessi di debiti contratti per la gestione patrimoniale del beneficio, per la esplicazione dei fini dell'ente, o per qualsiasi altra causa, anche se tali debiti siano stati legalmente autorizzati.

E' fatta eccezione per i mutui per miglioramento agrario stipulati ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, o anche anteriormente per finalità conformi a quelle indicate nel detto articolo. In tal caso è consentito di ammettere fra le passività, fino alla loro integrale estinzione, le quote di ammortamento per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato fra le attività.

Art. 23.

Art. 13 e 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non sono nemmeno computabili fra le passività:

a) le pensioni o assegni vitalizi di qualsiasi natura, costituiti con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica anche se muniti di civile riconoscimento;

b) gli oneri che si identificano coi fini dell'ente;

c) le spese di carattere personale dell'investito.

Art. 24.

Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 15 e 28 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 1 Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396.
Art. 1 Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655.
Art. 1 Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156.
Art. 2 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.

Salvo il disposto dell'art. 20, non sono comprese fra le passività le spese per la manutenzione degli edifici sacri e le spese di culto in genere, ma per queste ultime viene concesso all'investito, con la stessa decorrenza del supplemento di congrua, un assegno pari al 15 per cento della congrua, non tenuto conto della riduzione del ventesimo, di cui all'art. 76.

Tale assegno non è dovuto se alle spese suddette provvedono integralmente enti, o corpi morali o privati obbligati a sostenerle, ma se i medesimi vi provvedono soltanto in parte con corresponsione di assegni o con erogazione diretta di somme, sia sotto la denominazione di spese di culto, di ufficiatura, o per il servizio della chiesa, sia sotto qualsiasi altra denominazione, è dovuta all'investito la differenza fra il 15 per cento del limite della congrua e gli assegni e le somme di cui sopra.

Art. 25.

Art. 13 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Qualora enti, o corpi morali, o privati siano obbligati limitatamente ad alcune delle spese di culto che saranno determinate nel regolamento, ovvero a carico dell'investito ricadano solo alcune di esse in virtù di antiche disposizioni tuttora in vigore, l'assegno per spese di culto viene stabilito dall'amministrazione con criterio discrezionale, entro i limiti di cui all'articolo precedente.

Quando invece il beneficio abbia un reddito annuo netto eccedente il limite della congrua e l'investito sostenga tuttavia un onere per spese di culto, il corrispondente assegno gli viene concesso a termini e nei limiti di cui all'articolo ed al comma precedente, dedotta però l'eccedenza di cui sopra.

L'assegno per spese di culto non è soggetto ad imposte e la relativa liquidazione non è suscettibile di revisione se non in caso di sopravvenienza alla parrocchia di nuovi cespiti, o di variazioni nel concorso da parte di privati, enti, o corpi morali obbligati.

Art. 26.

Art. 36 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Ove un beneficio sia retto, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari si fa luogo alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Art. 27.

Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827.
Art. 18 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Ai parroci che siano ammessi a cumulare più benefici parrocchiali suscettibili di supplemento di congrua spetta, a decorrere dal 30 gennaio 1926, un solo assegno supplementare con diritto ad opzione.

Qualora però, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica posteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, vengano raggruppate, in via provvisoria, o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno, o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, saranno corrisposti tanti distinti assegni quanti sono quelli dovuti alle singole parrocchie a norma delle presenti disposizioni.

Nulla però è dovuto ai vice parroci o coadiutori chiamati a coadiuvare l'unico parroco della parrocchia unita ai termini del comma precedente.

A decorrere dal 19 giugno 1927, ai parroci, i quali siano anche investiti di una o più vicarie curate autonome, può essere concesso soltanto un secondo assegno, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale.

Quanto alle spese di culto saranno in ogni caso corrisposti tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

CAPO II.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti.

Art. 28.

Art. 3, n. 1, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.
Art. 6 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521.
Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635 e 1636.
Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726.
Art. 1, lett. *c*) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai vicari ed ai cappellani curati investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di L. 2000 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di L. 1500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno gli investiti, che, pur avendo la denominazione di vicari o di cappellani curati, esercitino, per espressa disposizione dell'atto di fondazione o della bolla di nomina, funzioni di coadiutori, salvo per i medesimi l'eventuale applicazione degli articoli 17 e 18 nei confronti del parroco.

Art. 29.

Art. 11 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'articolo 2.

Art. 30.

Art. 8 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

E' dovuto ai vicari e ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua di lire 1500 dal 1° luglio 1920 e di lire 2000 dal 1° aprile 1925.

Art. 31.

Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827.

A decorrere dal 19 giugno 1927, ai vicari e cappellani curati investiti di più benefici della stessa specie può essere concesso non più di un secondo assegno a titolo di supplemento di congrua, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. Per le spese di culto, invece, possono essere accordati tanti assegni distinti quanti sono i benefici per i quali siano dovuti.

Art. 32.

Art. 6, 9 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente Capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

CAPO III.

Assegni supplementari di congrua a favore dei canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali.

Art. 33.

Art. 3, n. 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.
Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521.
Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635, e 1636.
Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n 726.
Art. 1, lett. c), n. 2, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° aprile 1925 al limite:

di L. 4000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di L. 3500 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di L. 3000 per i canonici semplici;

di L. 2000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925 i limiti anzidetti sono:

di L. 3000 per i canonici investiti di dignità, o degli uffici di teologo o di penitenziere;

di L. 2500 per i canonici semplici;

di L. 1500 per i beneficiati minori.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione.

Art. 34.

Art. 3, n. 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.
Art. 13, 14 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto, ed è concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, al netto delle imposte e tasse, delle passività patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 35.

Art. 13 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;

b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918-1919-1920;

c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune.

Art. 36.

Art. 13 e 14 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Sono ammessi fra le passività gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii o simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali e su quelle accennate nell'art. 35 lett. *d*). Il relativo importo è determinato con le norme e nella misura di cui all'art. 20.

Qualora gli oneri e pesi di cui sopra gravino sulla rendita globale della massa comune, rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867 n. 3848, 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *P*. e 19 giugno 1873 n. 1402, art. 25, e al capitolo stesso non sia possibile dimostrare in modo specifico quale sia il cespite attualmente gravato da ciascun legato, può comprendersi fra le passività una somma da stabilirsi a criterio discrezionale dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, in misura però non superiore a quella ammessa eventualmente dal Demanio dello Stato all'attuazione delle leggi di cui sopra.

Art. 37.

Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 7 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 17 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se le spese per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale sono obbligatoriamente ed effettivamente a

carico in tutto o in parte del capitolo, è ammessa fra le passività una somma da stabilirsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, con riguardo alla importanza della chiesa e della sede, nonchè alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale netto del capitolo stesso.

Art. 38.

Art. 15 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

La tassa di manomorta sulle rendite patrimoniali della massa comune, computate nelle attività, è ammessa nella liquidazione, anche oltre il 31 dicembre 1923, se effettivamente corrisposta, nell'ammontare dovuto al 1° luglio 1920.

Non sono computabili, invece, la spesa per l'abitazione dei canonici o beneficiati minori, quella per la messa conventuale e quelle per la coadiuvazione, assistenza, supplenza, amministrazione e simili.

Art. 39.

Art. 17 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 15 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 28 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il canonico, che eserciti in pari tempo l'ufficio di parroco nella cattedrale, o in altra chiesa parrocchiale unita e incorporata al canonicato, ha diritto a conseguire un unico supplemento fino al limite della maggiore somma della congrua stabilita per i rispettivi uffici.

Gli è data facoltà di scelta, o per la liquidazione del supplemento di congrua canonicale in base alle rendite che percepisce per le funzioni di canonico, oppure per la liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale in base alla quota curata e altre rendite e proventi, che gli pervengono per le funzioni di parroco. Però l'assegno per spese di culto, qualora spetti, deve essere corrisposto nel solo caso che l'investito opti per la congrua parrocchiale, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 24 e 25.

Nel caso che l'investito di cui sopra ritragga, in una delle due qualità, una rendita netta di lire 4000, non gli è dovuto alcun supplemento di congrua, nè come canonico, nè come parroco.

Art. 40.

Art. 15 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 28 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Qualora la cura delle anime risieda nel capitolo e sia esercitata in atto dai canonici cumulativamente, o a turno, o per mezzo di vicari curati, il supplemento di congrua parrocchiale, oltre l'assegno per spese di culto, è dovuto direttamente al capitolo.

La liquidazione del suddetto supplemento viene effettuata avendo riguardo alle sole rendite ed ai proventi casuali inerenti alla cura delle anime ai termini e nei limiti di cui al capo I.

Fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale non è ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime.

Art. 41.

Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827.

Al canonico o beneficiato minore investito dall'autorità ecclesiastica anche di altro beneficio suscettibile di supplemento di congrua, spetta un solo assegno supplementare, con facoltà di opzione.

Tuttavia a decorrere dal 19 giugno 1927, quando uno dei benefici consista in una vicaria o cappellania curata autonoma, può essere concesso un secondo assegno, ma il cumulo dei due assegni non può superare il limite della congrua stabilito dal precedente art. 33.

Quanto alle spese di culto, l'investito ha diritto a conseguire tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

Art. 42.

Nella determinazione del seminaristico da ammettersi fra le passività non viene tenuto conto delle rendite per distribuzioni corali di cui alla lettera *c*) dell'art. 35.

CAPO IV.

Assegni supplementari di congrua a favore dei vescovi ed arcivescovi, prelati ed abati con piena giurisdizione vescovile.

Art. 43.

Art. 3, n. 3, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.
Art. 18 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 15 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521.
Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636.
Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726.
Art. 1, lett. *b*), n. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° aprile 1925 al limite di lire 17.000 e per quelli che siano titolari di sedi metropolitane, di L. 18.000.

Il limite anzidetto è di L. 12.000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Art. 44.

Art. 20, 21, 24 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente, viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, compresi i proventi dei cattedratici, al netto delle imposte e tasse, delle passività patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, e salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 45.

Art. 22 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Non entrano nel computo delle attività il reddito presunto dell'episcopio e della casa di villeggiatura, nè quello degli annessi orti e giardini destinati all'uso personale dell'investito.

Se l'episcopio, la casa di villeggiatura e gli orti e giardini fossero dati in locazione, in tutto o in parte, è computato fra le attività il reddito corrispondente.

Art. 46.

Art. 22 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'annua spesa delle riparazioni ordinarie dell'episcopio e della casa di villeggiatura è ammessa fra le passività in ragione del 20 per cento del reddito determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 47.

Art. 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Quando manchi, o sia inabitabile l'episcopio, è compreso fra gli oneri deducibili il fitto di una casa adatta a tale uso, sempre che non vi siano altri enti o persone obbligate a provvedervi.

Art. 48.

Art. 25 e 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 6, comma 2°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il compenso dovuto al vicario generale è incluso fra le passività nella somma di lire 2500, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9.

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi.

Art. 49.

Art. 25 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 6, comma 2°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa fra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 1500, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9.

Art. 50.

Art. 23 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Se fra le attività siano comprese prestazioni in generi o derrate, oppure delle rendite in danaro in notevole misura esigibili fuori della sede del vescovo, sono ammesse fra le passività le spese di riscossione in ragione del 5 per cento, purchè sia dimostrata la esistenza di un esattore retribuito.

Art. 51.

Art. 26 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Qualora sia provato che la spesa per la predicazione, nonchè quelle per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale, sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico, in tutto o in parte, del vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, è ammessa in passivo una somma, da stabilirsi dall'amministrazione con giudizio insindacabile, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, avuto riguardo alla importanza della chiesa, o della sede, nonchè alla entità dell'onere e del reddito netto della mensa.

Art. 52.

Art. 27 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 17 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Al vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli art. 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede, è conservato invece il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle singole diocesi unite.

Art. 53.

Al vescovo, arcivescovo, prelato, od abate investito temporaneamente di più diocesi suscettibili di supplemento di congrua è dovuto un solo assegno supplementare, con facoltà di opzione.

Art. 54.

Art. 27 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se il vescovo, arcivescovo, prelato, od abate sia anche titolare di qualche parrocchia unita in perpetuo alla mensa per causa distinta da quella di parrocchialità universa, ha diritto a percepire il supplemento di congrua anche come parroco, insieme all'assegno per spese di culto, se dovuto ai sensi degli articoli 24 e 25.

Fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale dovutogli non è ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime, ma qualora detta spesa fosse compresa fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua vescovile, ne viene tenuto conto fra le attività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale anzidetta.

Art. 55.

Art. 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Nel caso di nuova investitura, anche se per effetto d raggruppamento delle diocesi a' sensi del 2° comma del l'art. 52, si può, a domanda del titolare, o di ufficio, pro cedere alla revisione della liquidazione, con riferimento all situazione patrimoniale alla data della nomina.

CAPO V.

Assegni supplementari di congrua a favore dei parroci de territorio di Roma e dei canonici e beneficiati minor delle collegiate.

Art. 56.

Art. 1 della Legge 30 giugno 1920, n. 906, che approva l'art. 5 dell stato di previsione del Ministero del tesoro 1920-21.
Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1815.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai titolari delle parrocchie della città di Roma contem plate dall'art. 2, n. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e d religione nella città di Roma, su domanda degli investiti con decorrenza dal 1° luglio 1920 per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti dalla data della nomina del nuovo investito, un assegno supplementare uguale all'aumento di cinque decimi del limite della congrua stabilito per ciascuna parrocchia in applicazione dell'articolo medesimo, e del successivo art. 3 ultimo comma.

Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua per i detti parroci è elevato a L. 6000 a carico dello stesso bilancio.

Art. 57.

Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua di L. 6000 è esteso ai titolari di tutte le parrocchie non contemplate nello

articolo precedente ed esistenti nel territorio del comune di Roma a detta data.

Il supplemento di congrua eventualmente dovuto viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto fino al limite di L. 3500, e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per la differenza fino al limite di L. 6000.

Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente al 1° aprile 1925 è concesso il supplemento di congrua nei limiti e nelle misure di cui sopra.

Art. 58.

Art. 2, comma 2° R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1515.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

A decorrere dal 1° aprile 1925, su domanda degli investiti, viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, ai canonici e beneficiati minori delle chiese collegiate non soppresse ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un assegno supplementare di congrua, nei limiti stabiliti dall'art. 33, comma 1°.

Per i detti canonici e beneficiati minori non è applicabile la condizione di cui all'ultimo comma del citato articolo.

Art. 59.

Art. 23 e 30 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810.

La concessione dei supplementi di congrua non ancora liquidati al 7 giugno 1929 a favore degli investiti delle vicarie, delle parrocchie, dei capitoli cattedrali, delle chiese collegiate non soppresse, nonchè delle mense vescovili appartenenti attualmente alle diocesi suburbicarie ed alla città di Roma, viene fatta sulla base di una dichiarazione resa annualmente, sotto la propria responsabilità, dal Vescovo Suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma, attestante l'ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati.

Nel caso di nuovo assetto delle diocesi suburbicarie si continueranno a corrispondere tutti gli assegni dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle mense e agli altri investiti dei benefici.

CAPO VI.

Assegni per indennità di decime Assegni, compensi e sussidi al clero di Sardegna.

Art. 60.

Art. 2 Legge 14 luglio 1887, n. 4727.
Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 17 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 33 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando vengano a mancare per morte o per altra causa, i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, ed in genere i ministri di culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali fu mantenuta temporaneamente la riscossione delle decime ed altre prestazioni, a tenore dell'art. 1, comma 2°, della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'amministrazione del Fondo per il culto deve corrispondere ai loro successori un annuo assegno in somma non superiore al corrispondente ammontare delle decime, e nei limiti di lire 6000 per i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, e di lire 800 per gli altri ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora alla data di nomina del nuovo investito il reddito netto dei rispettivi benefici fosse inferiore alle somme anzidette.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai ministri del culto di cui sopra, l'amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere dal 6 agosto 1892, rimane sostituita ai comuni stessi per quella parte che tiene luogo delle decime abolite con leggi e decreti anteriori alla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e sempre alle condizioni e nei limiti di somma rispettivamente stabiliti come sopra.

La sostituzione è limitata alla sola parte degli assegni che i comuni corrispondono a titolo di congrua, esclusi quelli relativi a spese di coadiutoria, di culto o ad altro titolo.

Per la liquidazione degli assegni in surrogazione delle decime abolite sono applicabili le presenti disposizioni.

Art. 61.

Art. 1, 2, 3 e 4 Legge 23 marzo 1853, n. 1485.
Art. 24. n. 2, Legge 29 maggio 1855, n. 878.
Art. 28, n. 1, Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Art. 4 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Restano fermi gli assegni attualmente corrisposti dalla amministrazione del Fondo per il culto sull'apposito fondo costituito in conseguenza dell'abolizione delle decime ecclesiastiche nell'isola di Sardegna.

Le nuove concessioni sono effettuate con decreto ministeriale.

Durante la vacanza del beneficio gli assegni dovuti al parroco sono pagati al reggente della parrocchia.

Al supplente del vice parroco è concesso invece un compenso sugli assegni relativi, con criterio discrezionale della amministrazione.

Art. 62.

Art. 1, 2, 3 e 4 Legge 23 marzo 1853, n. 1485.
Art. 24, n. 2, Legge 29 maggio 1855, n. 878.
Art. 28, n. 1, Legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Art. 4 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Restano ferme altresì nell'attuale misura le somme concesse annualmente a titolo di spese di culto alle chiese di Sardegna, sul fondo di cui al precedente articolo.

E' in facoltà del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concedere sussidi al clero sardo sulle disponibilità del fondo medesimo.

CAPO VII.

Notifica delle liquidazioni. Reclami al Consiglio di amministrazione — Accordo. Azione giudiziaria.

Art. 63.

Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 23 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396.
Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156.
Art. 12 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 9, 10, 14, 16 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

La liquidazione deve essere notificata all'investito tanto se positiva, quanto se negativa per eccedenza di reddito netto oltre il limite della congrua.

Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni

di cui agli articoli 55 e 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92.

Tali notifiche sono eseguite dall'inserviente o dal messo comunale gratuitamente.

Entro 90 giorni dalla notifica, l'investito, qualora creda di averne legittimo motivo, può, secondo i casi, produrre reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, o contro la detta revisione, o contro le parziali modificazioni della liquidazione, specificando le questioni e presentando i necessari documenti. Intanto si fa luogo al pagamento sulla base della liquidazione fatta dall'amministrazione.

Quando il titolare cui sia stata notificata la liquidazione venga a cessare dalle sue funzioni, per qualsiasi causa, durante il periodo utile per l'impugnativa di essa, senza avere prodotto il reclamo, il successore di lui avrà diritto di produrre il reclamo stesso nel termine di 90 giorni dalla data di immissione in possesso del beneficio.

L'accertamento delle rendite di cui alla lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 35, divenuto definitivo nei confronti dei membri in carica del capitolo cattedrale, non può essere impugnato dai successivi investiti di canonicati, o benefici minori, anche se questi siano vacanti all'atto della liquidazione definitiva.

Ove non sia disposto altrimenti, non è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto nei casi di materie rimesse al criterio discrezionale dell'amministrazione.

Art. 64.

Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 26 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396.
Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156.
Art. 5 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 10, 16, 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso e nel caso di accordo ai sensi dell'articolo seguente, la liquidazione diviene definitiva anche per i futuri investiti, salve le modifiche espressamente previste dalla presente legge.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione, con la riserva di cui al precedente comma, deve ugualmente considerarsi definitiva in quelle parti di essa, che dal ricorrente non siano state impugnate con specifica motivazione.

Intervenuta sul reclamo la decisione del Consiglio di amministrazione, la liquidazione diviene definitiva.

Art. 65.

Art. 20 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Fino a che la liquidazione non sia divenuta definitiva, anche se non sia stato prodotto reclamo al Consiglio d'amministrazione, è ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio circa la esistenza, la natura e l'ammontare dei redditi ed oneri, agli effetti degli accertamenti del reddito netto del beneficio e della liquidazione e concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di culto.

L'accordo deve farsi constare tassativamente mediante dichiarazione in doppio esemplare, datata e sottoscritta dall'investito e dal rappresentante dell'amministrazione, nella quale sia espressamente detto che la liquidazione è accettata nel suo insieme, con rinuncia a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario.

In base al detto accordo, approvato dal Consiglio di amministrazione, si effettua la liquidazione definitiva.

Art. 66.

Art. 16 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 34 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'azione giudiziaria relativa a concessioni, liquidazioni e revisioni di supplementi di congrua e di altri assegni spettanti al clero a norma della presente legge non può essere proposta se non dopo esaurito il procedimento amministrativo stabilito con gli articoli 63 e 64, e non è più ammessa quando non sia stato sperimentato nel termine utile il reclamo al Consiglio d'amministrazione, o siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti definitivi adottati in seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in merito al reclamo.

Tuttavia se l'amministrazione non abbia provveduto sulla domanda relativa agli assegni di cui al precedente comma, o sul reclamo avverso i relativi provvedimenti, entro il limite di un anno dalla rispettiva presentazione, l'interessato può convenire in giudizio l'amministrazione affinchè sia ad essa fissato all'uopo un congruo termine.

In nessun caso sono dovuti interessi con decorrenza anteriore alla domanda giudiziale ammissibile ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 67.

Art. 16 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 34 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le norme contenute negli articoli 63 a 66, si applicano anche nei casi in cui siano richiesti dal clero, in nome proprio o in rappresentanza di enti o benefici ecclesiastici, altri assegni, compensi, indennità, o rimborsi che si sostenga essere dovuti dal Fondo per il culto in conseguenza delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici.

CAPO VIII.

Pagamento degli assegni durante la vacanza del beneficio e riattivazione degli assegni a favore del nuovo investito.

Art. 68.

Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 25 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Durante la vacanza del beneficio l'assegno supplementare di congrua non viene corrisposto.

Sono invece corrisposti all'Ordinario diocesano, quale amministratore del beneficio vacante, gli assegni e le prestazioni d'indole patrimoniale, gli antichi assegni erariali di congrua, quelli concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e gli assegni erariali o patrimoniali dovuti a titolo di indennità di alloggio, spese di culto, od ufficiatura della chiesa.

Art. 69.

Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 31 Regolamento 25 agosto 1890, n. 350.

Al nuovo titolare del beneficio, previa l'applicazione degli articoli 76, 90 e 91, viene riattivato il pagamento di tutti gli assegni già iscritti a favore del suo predecessore.

CAPO IX.

Assegni per onorario e spese di culto agli economi spirituali.

Art. 70.

Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454.
Art. 1 e 2 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764.
Art. 2 R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164.
Art. 1 e 3 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521.
Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635 e 1636.
Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726.
Art. 1, lettera b) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 1250 dal 1° aprile 1925.

L'assegno anzidetto è di lire 360 dal 1° gennaio 1901, di L. 500 dal 1° luglio 1919, e di lire 1000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Ove le parrocchie godano di antichi assegni erariali di congrua, o di assegni in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, di cui all'art. 68, viene corrisposta all'economo spirituale, a titolo di assegno complementare, solo la eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

Art. 71.

Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454.
Art. 3 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764.
Art. 4 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315.
Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare ed in difetto da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25, fino al limite di L. 525 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di L. 135 dal 1° gennaio 1901, di L. 150 dal 1° febbraio 1918, di L. 225 dal 1° luglio 1919 e di L. 375 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Ove le parrocchie godano di assegni a titolo di spese di culto o di ufficiatura della chiesa, di cui all'ultimo comma dell'art. 68, è dovuto agli economi spirituali solo l'eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

Art. 72.

Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454.
Art. 4 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764.
Art. 5 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Gli assegni dovuti agli economi spirituali, come dagli articoli precedenti, sono corrisposti sul bilancio del Fondo per il culto e sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 73.

Art. 4 Legge 4 giugno 1899, n. 191.
Art. 19 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, devono essere classificati tutti indistintamente nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta di cui sopra è pagata direttamente dalle amministrazioni suddette, senza diritto a rivalsa da parte delle medesime verso gli investiti.

Art. 74.

Art. 31 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 30 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Gli eredi del titolare di un beneficio avente diritto ad assegni per supplemento di congrua, per indennità di decime, o per spese di culto, possono richiedere gli assegni che sarebbero spettati al loro dante causa, anche se questi non ne avesse ancora ottenuto la liquidazione al momento del decesso, purchè per altro ne abbia fatta regolare domanda e salva sempre la prescrizione di cui all'art. 79.

Inoltre è fatto salvo agli eredi il diritto a richiedere, entro 5 anni dall'apertura della successione, gli assegni concessi al loro autore, da questo non ancora riscossi alla data del decesso e non colpiti dalla prescrizione suddetta.

Art. 75.

Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 31 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'ammontare dell'assegno da corrispondersi agli aventi diritto a supplemento, non può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua, non ostante la esistenza di oneri e pesi. E' fatta eccezione soltanto, a decorrere dal 1° luglio 1925, per la spesa del vice parroco, cappellano o coadiutore, entro il limite minimo indicato nell'articolo 17.

Art. 76.

Art. 4 R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.

Fermi rimanendo i limiti di congrua stabiliti dalla presente legge, con decorrenza dal 1° giugno 1927 agli assegni supplementari di congrua viene applicata una riduzione pari ad un ventesimo dei limiti stessi. Detta riduzione non può superare l'ammontare dell'assegno supplementare e in ogni caso non è applicabile al limite delle spese di culto.

Art. 77.

Art. 5 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 21 e 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le liquidazioni divenute definitive ai termini del capo VII, possono essere modificate, di ufficio o dietro richiesta dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni del reddito netto beneficiario, dipendenti da cause permanenti e di effetto continuativo nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio, escluse le alienazioni di cespiti per miglioramento di immobili del beneficio compresa la casa canonica e l'episcopio.

Le modificazioni devono limitarsi alle partite dell'attivo e del passivo, alle quali si riferiscono le accennate variazioni.

La nuova liquidazione, se fatta di ufficio, ha effetto dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.

Art. 78.

Art. 21 e 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, è nell'insindacabile facoltà dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla revisione generale della liquidazione del supplemento di congrua, quando, per qualsiasi causa, tenuto conto eventualmente del secondo comma dell'art. 22, siasi verificato un aumento nel complesso dell'annuale reddito netto beneficiario.

Negli accertamenti, nelle revisioni e nella conseguente rettifica dovranno essere osservati i criteri, i limiti e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di supplemento di congrua, con riferimento, per le variazioni di reddito e degli oneri correlativi, allo stato di fatto e di diritto del beneficio al momento della revisione.

La nuova liquidazione ha sempre effetto dal 1° gennaio, o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.

Art. 79.

Art. 6 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.
Art. 29 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Le annualità degli assegni liquidati o da liquidare a qualsiasi titolo in forza delle norme contenute nella presente legge e quelle degli assegni già erariali, o per indennità di decime, si prescrivono in 5 anni.

Art. 80.

Art. 32 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Art. 14 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 26 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.
Art. 6 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 7 maggio 1929, n. 810.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio sono esenti da sequestro e da pignoramento nella stessa misura stabilita per gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

E' ammessa la cessione degli assegni sopraindicati, fino alla concorrenza di un quinto solo in scomputo o a garanzia di debiti contratti o da contrarsi con la prescritta autorizzazione nell'interesse del beneficio o della chiesa.

Quando risulti che l'investito abbia riscosso somme non dovutegli l'amministrazione ha facoltà di ritenerne l'intero importo nel pagamento di assegni e relativi arretrati, anche se questi siano dovuti per altro beneficio, salva sempre ogni altra azione.

Art. 81.

Art. 33 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 21 e 26 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione o tutela, il pagamento del supplemento di congrua continua ad effettuarsi all'investito.

Art. 82.

Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Gli assegni per congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma:

a) dalla data della bolla di nomina, per le provviste ecclesiastiche posteriori all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810;

b) dalla data del civile riconoscimento per le provviste ecclesiastiche munite di R. Placet o di R. Exequatur anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa;

c) dal 7 giugno 1929, per le provviste ecclesiastiche anteriori, ma non munite di civile riconoscimento all'entrata in vigore della legge di cui sopra.

Art. 83.

Art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1880, n. 5559, e si applicano anche ai giudizi sostenuti dalla Avvocatura dello Stato nell'interesse delle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1923, n. 1303.

Art. 84.

Art. 32 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per gli enti che anteriormente al 1° luglio 1929 erano soggetti alla quota di concorso, abolita a norma dell'art. 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848, può procedersi all'accertamento della rendita imponibile anche mediante accordo da concludersi con le modalità di cui all'art. 65 in quanto applicabili.

Art. 85.

Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.
Art. 30 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie che venissero domandati agli effetti dell'applicazione della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'amministrazione del Fondo per il culto, o da presentarsi direttamente dagli interessati, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

CAPO XI.

Disposizioni relative agli assegni già liquidati.

Art. 86.

Alle liquidazioni per supplemento di congrua definitive, e a quelle non definitive per le quali sia già intervenuto al 30 gennaio 1926 il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 87.

Art. 9 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 18 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'imposta sui redditi agrari può essere ammessa fra le passività subordinatamente alla revisione della corrispondente rendita già computata fra le attività della liquidazione.

Art. 88.

Art. 9 e 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

A decorrere dal 1° luglio 1925, l'importo dell'onere per i vice parroci, cappellani o coadiutori resta determinato a norma dell'art. 17:

a) nella somma anteriormente ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata di due terzi, se detto onere sia ad esclusivo carico del titolare;

b) in una somma da ammettersi fra le spese, agli effetti del supplemento di congrua, corrispondente ai due terzi del reddito netto e degli assegni goduti dal vice parroco, cappellano, o coadiutore, se questi abbia beneficio proprio, o sia a carico di altri enti, o di privati;

c) nella somma già ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata dei due terzi del complessivo ammontare della spesa stessa e del reddito e assegni predetti, quando il vice parroco, cappellano, o coadiutore sia solo in parte a carico del titolare, perchè provvisto di beneficio proprio, o perchè anche a carico di altri enti, o di privati.

In applicazione delle norme suddette, il limite di congrua può essere ecceduto a' termini dell'articolo 75, se l'investito lo richieda, subordinatamente però ai risultati della revisione del reddito beneficiario, ai sensi dell'articolo 78.

Art. 89.

Art. 13 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

La spesa già ammessa per fitto della casa canonica può essere elevata alla misura indicata nel precedente art. 19 in occasione del cambiamento del titolare e con decorrenza da quella data, o nei casi di revisione parziale o totale della liquidazione, e con decorrenza dal 30 gennaio 1926.

Art. 90.

Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354.
Art. 31 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Restano fermi in confronto soltanto degli attuali investiti nell'ammontare già liquidato, salva l'applicazione dell'articolo 76, gli assegni dipendenti da liquidazioni divenute definitive, anche se eccedenti la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua per causa diversa dall'ammissione della spesa per il coadiutore.

La relativa eccedenza sarà tuttavia assorbita in caso di eventuali aumenti dell'assegno supplementare.

Art. 91.

Art. 1 R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415.
Art. 26 Legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'eliminazione dal passivo della tassa di mano-morta in conseguenza dell'esenzione disposta dagli articoli 6 e 40 del testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e della quota di concorso, non più dovuta dal 1° luglio 1929, viene effettuata in occasione di nuova intestazione degli assegni, e nel caso di revisione parziale o totale della liquidazione.

Art. 92.

Se l'investito di un beneficio provvisto di supplemento di congrua abbia perduto il diritto di riscuotere le decime sacramentali, e queste non siano state integralmente sostituite dagli assegni di cui all'art. 60, gli viene concesso un corrispondente aumento dell'assegno supplementare.

Art. 93.

Le liquidazioni per spese di culto per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già intervenuto il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, potranno essere modificate al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

CAPO XII.

Disposizioni speciali.

Art. 94.

Agli investiti di chiese palatine non cattedrali viene conservato, a titolo *ad personam,* l'assegno supplementare di congrua già liquidato all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fino a che non venga assegnata alla chiesa la dotazione di cui all'art. 29, lettera *g)* del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.

Art. 95.

Art. 24 Legge 27 maggio 1929, n. 848, 1° comma.

Fermo restando il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza, di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ed all'art. 78 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, le disposizioni della presente legge non si applicano agli investiti dei territori annessi al Regno nominati con bolla anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

Art. 96.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.
ROCCO.

Numero di pubblicazione 492.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1949.
Approvazione delle convenzioni 11 giugno e 30 settembre 1930, relative alla sistemazione del Collegio Puteano di Pisa.

N. 1949. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sono approvate e rese esecutive le convenzioni 11 giugno e 30 settembre 1930-VIII, relative alla sistemazione del Collegio Puteano di Pisa, stipulate fra il Ministero della educazione nazionale ed il Collegio medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 493.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1951.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Collegio di Maria », in Castelbuono.

N. 1951. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con modifica lo statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria » in Castelbuono (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **494**.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 233.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio S. Anna », con sede in Garlasco.

N. 233. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospizio S. Anna » con sede in Garlasco (Pavia) viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 29 gennaio 1930.

Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli e conferma in carica del consigliere delegato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno », in Napoli;

Veduti il decreto Ministeriale 17 dicembre 1930, nonchè la deliberazione del podestà di Napoli in data 22 detto mese, concernenti la nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Ente predetto per il triennio 1931-1933;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. on. avv. Nicola Sansanelli è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno », in Napoli, per il triennio 1931-1933.

Il sig. on. avv. Augusto De Martino è confermato nella carica di consigliere delegato dell'Ente stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Interno, foglio 289. — PINI.

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1930.

Conferma in carica dei membri di nomina governativa del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli; nonchè il decreto Ministeriale 23 dicembre 1927, concernente la nomina di tre consiglieri d'amministrazione dell'Ente stesso;

Di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Decreta:

I signori:
on. gr. uff. avv. Augusto De Martino;
comm. dott. Michele Varriale;
comm. ing. Alberto Noli,

sono confermati nella carica di consiglieri di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giovanni Carlo Guido Molteni di Giacomo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giovanni Carlo Guido Molteni, nato a Castellanza il 23 aprile 1895 da Giacomo e da Gilardi Carj, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Carlo Guido Molteni, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 febbraio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Giovanni Carlo Guido Molteni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1356)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Tullia Francesca Adele Cherubini di Antonio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Tullia Francesca Adele Cherubini, nata a Legnano il 30 aprile 1903 da Antonio e da Benecchi Adele detta Delia, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Tullia Francesca Adele Cherubini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 febbraio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Tullia Francesca Adele Cherubini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Alessandro Saletta di Pompeo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Alessandro Morizio Giovanni Saletta, nato ad Asti il 13 dicembre 1880 da Pompeo e da Angela Bologna, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Alessandro Morizio Giovanni Saletta, il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 3 marzo 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Alessandro Morizio Giovanni Saletta il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1358)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Feremina Salvadeo di Carlo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Feremina Maria Teresa Salvadeo, nata a Mede il 22 settembre 1874 da Carlo e da Virginia Costa, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Feremina Maria Teresa Salvadeo il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 3 marzo 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Feremina Maria Teresa Salvadeo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1359)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1931.
Scioglimento dell'Amministrazione del Ricovero di mendicità di Fidenza e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione dell'opera pia « Ricovero di mendicità », con sede in Fidenza, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinare l'azione di detto ente agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Vista la proposta del prefetto di Parma;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

È sciolta l'Amministrazione del Ricovero di mendicità di Fidenza.
La temporanea gestione dell'ente è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al rag. Muzio Carminelli, con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi tre,

al completo riordinamento dell'opera pia, e di proporre tutte le riforme, che riterrà opportune nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1360)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova ad istituire una filiale presso la locale nuova Stazione marittima.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Genova per essere autorizzata ad aprire una filiale presso la nuova Stazione marittima di quella città;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova è autorizzata ad istituire una filiale presso la nuova Stazione marittima di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1353)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino il sig. Fenati Augusto fu Giuseppe;

Visto l'atto, in data 21 febbraio 1931, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto del 21 febbraio 1931 sono accettate le dimissioni del sig. Fenati Augusto da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1352)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 242 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druzetic (Drusetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druzetic (Drusetich) Francesco, figlio del fu Giorgio e di Maria Tesak (Tesach), nato a Gallignana il 17 aprile 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Damianich di Giuseppe nata a Gallignana il 30 maggio 1889; ed ai loro figli nati a Gallignana: Antonio, il 3 dicembre 1916; Giuseppe, il 3 aprile 1921; Lucia, il 4 marzo 1919; Carlo, l'11 settembre 1924; Marco, il 6 maggio 1927; ed al figlio nato dalla ora defunta Lucia Milotich a Gallignana: Giovanni, il 19 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(672)

N. 243 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Drusetich Giovanna, nato a Gallignana il 20 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia nata dalla ora

defunta Crevatin Maria a Gallignana: Stanislava, il 1° gennaio 1925; ed alla seconda moglie: Petrincich Francesca fu Biagio e fu Lizzul Maria, nata a Gallignana il 29 luglio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(673)

N. 296 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dagostin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dagostin Antonio, figlio del fu Tomaso e di Mrach Antonia, nato a Villa Treviso di Pisino il 4 dicembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dagostini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ritossa Eufemia di Antonio e di Sironich Antonia, nata a Villa Treviso, il 4 agosto 1898; alla madre Mrach Antonia fu Felice e fu Zovich Maria, nata a Villa Treviso il 16 gennaio 1877; ai figli nati a Villa Treviso: Cirillo, il 17 settembre 1920; Metodo, il 26 settembre 1922; Maria, il 25 gennaio 1926, ai fratelli e sorelle nati a Villa Treviso: Pietro, il 5 settembre 1898; Luigi, il 20 dicembre 1911: Amalia, il 14 settembre 1908; Maria, il 21 marzo 1915; Giuseppe, il 18 gennaio 1903; Vladimiro, il 4 marzo 1905; nonchè allo zio, Dagostin Martino, fu Martino e fu Percich Caterina, nato a Villa Treviso il 22 marzo 1880.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(674)

N. 235 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Druzetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druzetich Michele, figlio del fu Giuseppe e della fu Rimanich Lucia, nato a Gallignana (Pisino) l'8 ottobre 1858, e abitante a Gallignana-Batlung 219, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Starcich Francesca di Giorgio e di Tancovich Antonia nata a Gallignana il 20 novembre 1860, alla loro figlia Francesca nata a Gallignana il 5 giugno 1901 ed al nipote Druzetich Emerico ill. di Francesca nato a Gallignana il 6 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(675)

N. 223 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dujanic » (Duianich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dujanic (Duianich) Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Sestan (Sedan) Maria, nato a Novacco il 28 gennaio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirotich Antonia di Giovanni e di Anna Blascovich nata a Grimalda il 30 novembre 1903; alla figlia Maria, nata a Novacco il 5 dicembre 1927; ed alla nipote Maria illeg. di Maria Duianich, fu Giovanni e fu Sestan (Sedan) Maria, nata a Pola il 7 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(676)

N. 471 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio di Domenico e della fu Maria Muscardin, nato a Lubenizze di Cherso il 12 novembre 1900 e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dlacich Domenica di Giovanni e fu Dlacich Antonia, nata a Lubenizze il 2 dicembre 1902 ed al figlio Giovanni, nato a Lubenizze il 14 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 18 febbraio 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Trieste succ. n. 8 (punto franco), provincia di Trieste.

(1336)

Si comunica che il giorno 18 febbraio 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nelle ricevitorie postali di Trieste succursale n. 9 (Roiano), Trieste succ. n. 10 (San Marco), e Trieste succ. n. 12 (San Giacomo).

(1337)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 1° marzo 1931-IX è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in Santa Maria del Piano, provincia di Forlì, collegato all'ufficio telegrafico di Morciano di Romagna.

(1338)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.32
Svizzera	367.26	Belgrado	33.55
Londra	92.753	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.656	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	201.87	Norvegia	5.105
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Dànimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.35
Peso Argentino Oro	15.18	Rendita 3,50 % (1902)	67.25
Peso Argentino Carta	6.645	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.089	Consolidato 5 %	82.675
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 5 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Massa — Intestazione: Brunetti Augusto, per incarico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 630, cons. 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 353 — Data: 3 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe per conto dei coniugi Rossi-Tortora — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 100, cons. 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 26 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Mantova — Intestazione: Bianchi Teresa fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 615, cons. 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data delle prima pubblicazione del presente avviso senza che siano inervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1214)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	408011	1.015 —	De Vito Maria-Domenica, *Felicia*, Giuseppa, Carmela, Giovanna, Amalia e Francesco fu Crescenzo, minori sotto la p. p. della madre Canta Vienna Antonietta di *Giuseppe* ved. De Vito, dom. in Giugliano Campania (Napoli).	De Vito Maria-Domenica, *Porzia-Maria-Felicia*, Giuseppa, Carmela, Giovanna, Amalia, e Francesco fu Crescenzo, minori sotto la p. p. della madre Canta Vienna Antonietta di *Scipione-Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
»	396848	50 —	Rostagni di Bozzolo *Maddalena* fu Alessandro, moglie di Chiaro Carlo, dom. in Maggiora (Novara).	Rostagni di Bozzolo *Maria-Maddalena-Adelaide-Luigia* fu Alessandro, moglie ecc, come contro.
3.50 %	740616	35 —	Di Bozzolo Rostagni *Maddalena* fu Alessandro, moglie di Chiaro Carlo, dom. in Roma.	Intestata come la precedente.
»	524732	35 —	Rostagni di Bozzolo *Maddalena* fu Alessandro moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	1601 Littorio	340 —	Zingg Angela fu *Alfredo* minore sotto la p. p. della madre *Roca Ester* fu *Anselmo* ved. Zingg, dom. in Chiavenna (Sondrio).	Zingg Angela fu *Pietro-Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre *Rocca Maria-Ester* fu *Omobono*, ved. di Zingg *Pietro-Alfredo*, dom. in Chiavenna (Sondrio).
Cons. 5 %	395260	65 —	Zingg Angela fu *Alfredo* minore sotto la p. p. della madre *Roca Ester* fu Omobono, ved. di Zingg *Alfredo*, dom. in Chiavenna (Sondrio).	
3.50 %	415933	350 —	Manzoni Luigi fu Pietro, dom. in Torino nel primo certificato ed in Gavi (Alessandria) nel secondo certificato; con usufrutto vitalizio a Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Pietro Manzoni, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Locatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	424646	105 —		
Cons. 5 %	248317	60 —	*Seccardi* Isolina fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza ved. *Seccardi*, dom. in Ascoli Piceno.	*Seccardini* Isolina fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza, ved. *Seccardini*, dom. in Ascoli Piceno.
3.50 %	771030	1.750 —	Cantini Giuseppina di Ippolito, nubile, dom. in Civitavecchia (Roma).	Cantini Giuseppina-*Romilda-Sandra-Carolina* di Ippolito, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	427893	100 —	Pignoli *Giovanni* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Viola Rosaria detta Sara fu Giovanni, ved. Pignoli, dom. in Portocannone (Campobasso).	Pignoli *Pasquale-Giovanni* fu Vito, minore ecc. come contro.
»	427894	100 —	Pignoli *Michele* fu Vito, minore ecc. come la precedente.	Pignoli *Costantino-Michele* fu Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale CIARROCCA

(1115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3 % Legge 26 marzo 1885	5323	607.14	*Du Bois* de Dumilac Luigia fu *Pietro-Maria* detto Enrico, maritata Bianchini.	*Dubois* de Dumilac Luigia fu *Enrico* ecc. come contro.
»	1677	84.05	*Du Bois* Luigia fu *Pietro-Maria* maritata Bianchini.	*Dubois* Luigia fu *Enrico* ecc. come contro.
Cons. 5 %	292034	160 —	Levrone Francesco fu *Angelo-Leonardo* minore sotto la p. p. della madre Lamberti *Eleonora* fu Lorenzo ved. di Levrone *Angelo-Leonardo*, dom. in S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Levrone Francesco fu *Leonardo-Giuseppe-Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Lamberti *Caterina-Eleonora-Paola* ved. di Levrone *Leonardo-Giuseppe-Pietro*, dom. come contro.
3.50 %	332878	140 —	Ranixe Antonio e Rosa di Giuseppe quest'ultima minore sotto la p. p. del padre e Ranixe *Marco-Angelo* e Marta di Silvio ambi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Porto Maurizio, tutti eredi indivisi dello zio Ranixe Raffaele fu Marco-Andrea; con usuf. durante lo stato vedovile a Novaro *Teresa* fu Giuseppe ved. di Ranixe Raffaele.	Ranixe Antonio e Rosa di Giuseppe quest'ultima minore sotto la p. p. del padre e Ranixe *Angelo-Marco-Andrea* e Marta ecc. come contro; con usuf. durante lo Stato vedovile a Novaro *Rosa-Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali, 1ª serie	202	Cap.le 5,000 —	Salza Rosa-Cristina } di Silvio.	Salza Rosa-Cristina } di Silvio, *minori sotto la p. p. del padre*
	229	» 5,000 —	Salza Filippo } di Silvio.	Salza Filippo } di Silvio, *minori sotto la p. p. del padre*
Cons. 5 %	274345	495 —	Messi *Maria-Elisabetta* di Alessandro minore sotto la p. p. del padre, dom. in Campodoro (Padova).	Messi *Elisabetta-Luigia* di Alessandro, minore ecc. come contro.
»	274346	165 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Messi Alessandro fu Isidoro.	Intestata come la precedente, con usufrutto come contro.
3.50 %	115066	87.50	Sannazzaro Angelo-Maria di Lorenzo, moglie di Barco *Giov. Battista*, dom. in Torino.	Sannazzaro Angela-Maria-*Antonia* di Lorenzo, moglie di Barco *Carlo-Battista*, dom. in Torino.
»	151746	105 —	Sannazzaro *Angiolina* fu Lorenzo, ved. di Barco prof. Carlo-Battista, dom. in Felizzano (Alessandria).	Sannazzaro *Angela-Maria-Antonia* fu Lorenzo, ved. di Barco Carlo Battista dom. come contro.
»	124067	1,540 —	Minetti Ugolino, Guido, Camillo, *Michele*, *Iside* e *Clementina* fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Pandiani Clementina fu *Giovanni*, dom. in Milano, vincolata.	Minetti Ugolino, Guido, Camillo, *Michelangelo*, *Iside-Maria-Anna-Antonietta-Giulia-Adelaide* e *Iside-Maria-Luigia-Giuseppina-Carolina-Clementina-Giacomina* fu *Carlo*, minori ecc., come contro, vincolata.
»	531709	112 —	*Cipriani* Maria-Antonia di Eduardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Vallo della Lucania (Salerno).	*Cipriano* Maria-Antonia di Eduardo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA

(1217)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 35.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » »	108591 284299 108616 208463	375 — 1650 — 1680 — 2400 —	Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio moglie di Imperlino *Giovanni*, dom. in Napoli. La terza e quarta rendita sono vincolate.	Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio moglie di Imperlino *Antonio-Giovanni*, dom. in Napoli. La terza e quarta rendita sono vincolate.
»	207295	100 —	Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio moglie di Imperlino *Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio moglie di Imperlino *Antonio-Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.
3.50 %	769848	486,50	De Antonio Giacinto, Alfredo, Angiolino e Maria-Luisa di Felice, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino, in parti uguali.	De Antonio Giacinto, Alfredo, Angiolino e Maria-Luisa di Felice, *gli ultimi tre minori* ecc., come contro.
Cons. 5 % Prest. Litt. Id. Id.	56423 56424	730 — 730 —	Coppola Vincenzo } fu Michele minori sot- Coppola Anna } to la p. p. della madre *D'Amato* Concetta fu Matteo, dom. in Napoli.	Coppola Vincenzo } fu Michele minori sot- Coppola Anna } to la p. p. della madre *D'Acunto* Concetta fu Matteo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	364336	245 —	Vittoli *Eufrasta* fu Domenico moglie di Del Campo *Gioacchino* fu Luigi dom. in Napoli, vincolata.	Vittoli *Felicia-Eufrasia* fu Domenico moglie di Del Campo *Flaminio-Gherardo-Gioacchino* fu Luigi, dom. in Napoli.
» » » »	425599 425601 425600 425602	20 — 65 — 20 — 65 —	Ussin Lauretta } fu Luigi minori sotto Ussin Benvenuto } la p. p. della madre Carrel *Giulia* ved. di Ussin Luigi, dom. in Valtournanche (Torino). La prima e terza rendita sono con usuf. vital. a Carrel *Giulia* fu Cesare, ved. di Ussin Luigi.	Ussin Lauretta } fu Luigi minori sotto Ussin Benvenuto } la p. p. della madre Carrel *Maria-Giulia* ved. ecc. come contro. La prima e terza rendita sono con usuf. vital. a Carrel *Maria-Giulia* ved. di Ussin Luigi.
3.50 %	690094	35 —	Di Stefano *Luigia* di Tommaso moglie di Sebastiani Luigi, dom. in Avezzano (Aquila).	Di Stefano *Filomena* detta Luigia di Tommaso, moglie ecc. come contro.
»	418721	52,50	Aimo-Boot Giovanni fu Giovanni, dom. in Chialamberto (Torino).	Aimo-Boot Giovanni *detto Tonietta* fu Giovanni, dom. come contro.
»	690491	52,50	Ajmo-Boot Giovanni fu Giovanni, dom. in Chialamberto (Torino).	Ajmo-Boot Giovanni fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre* Aimo-Boot Maria fu Giovanni, ved. Aimo-Boot, dom. come contro.
Cons. 5 %	342733	35 —	Gallo Pietro fu Matteo, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. a Palladino *Caterina* fu Gelsomino ved. di Gallo Matteo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Palladino *Maria-Caterina* fu Gelsomino vedova ecc. come contro.
»	342734	35 —	Gallo Giuseppe fu Matteo *minore sotto la tutela del fratello Pietro*, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. come la precedente.	Gallo Giuseppe fu Matteo, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. come la precedente.
»	342734	35 —	Gallo Maddalena fu Matteo moglie di Bozzi Giovanni di Biase minore emancipata sotto la curatela del marito dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	636014	196 —	Borelli Romolo di *Pompeo*, dom. in Torino; con usuf. a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Borelli Romolo di *Bernardo-Sebastiano-Pompeo*, dom. in Torino; con usuf. a Borelli *Bernardo-Sebastiano-Pompeo* fu Giuseppe, dom. in Torino.
»	636017	196 —	Borelli Umberto di *Pompeo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. come la precedente.	Borelli Umberto di *Bernardo-Sebastiano-Pompeo*, minore ecc. come contro; con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	247176	30 —	Sparago Maria di *Salvatore* minore sotto la p. p. del padre, dom. in S. Marcellino (Caserta).	Sparago Maria di *Vincenzo-Salvatore*, minore ecc. come contro.
»	249344	80 —		
3,50 %	549114	28 —	Colaruotolo *Loreta-Fortunata* fu Gaetano moglie di Parravano Paolo, dom. in Elena (Caserta) vincolata.	Colaruotolo *Fortunata* fu Gaetano, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	461103	315 —	Monti Giulia fu Ambrogio ved. di Bianchi Natale moglie in seconde nozze di Bombelli *Luigi*, dom. in Milano, vincolata.	Monti Giulia fu Ambrogio ved. di Bianchi Natale moglie in seconde nozze di Bombelli *Carlo-Luigi*, dom. in Milano, vincolata.
Cons. 5 %	442418	700 —	La Spada Rosalia fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Di Stefano Concetta di Salvatore, ved. La Spada, dom. in Messina.	La Spada Rosalia fu *Antonio*, minore ecc. come contro.
» Littorio	57041	160 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1295)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.